In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

34409-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da		
Angelo Capozzi	- Presidente -	Sent. n. sez. 1028/2026
Martino Rosati		UP - 02/07/2026
Federica Tondin		R.G.N. 15371/2026
Giuseppe Biondi		
Mariella Ianniciello	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
[redacted]

avverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte di appello di Catania

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Paolo Andrea Maria Fiore, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni e la nota spese presentata dall'Avv. [redacted], difensore della parte civile, [redacted]

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catania – in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 27 marzo 2025 – rideterminava la pena nei confronti di [redacted] ritenuto responsabile in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e del figlio minore di età, di lesioni personali aggravate rispettivamente ai danni del figlio , della moglie e dell'Agente di Pg , nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale , con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate circostanze aggravanti.

2. Avverso la sentenza, [redacted] -per il tramite del difensore di fiducia- ha presentato ricorso affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

-violazione di legge in relazione all'art. 129 - *bis* cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale disatteso l'istanza dell'imputato di accedere alla giustizia riparativa sulla base di argomentazioni non corrette e non logiche quali: a) l'assenza di centri operativi nel distretto della Corte di appello di Catania; b) l'elevato rischio di recidiva anche per la dipendenza dall'alcool; c) la natura del reato e la fragilità della vittima che aveva per diversi anni desistito dallo sporgere denuncia, temendone le conseguenze.

La Corte distrettuale, in tal modo, avrebbe riversato sul ricorrente le disfunzioni organizzative ed erroneamente individuato nella natura del reato e nell'inesistente pericolo di recidiva le ragioni ostative al ricorso all'istituto della giustizia riparativa.

Le argomentazioni svolte – secondo il ricorrente – sarebbero in contrasto con i principi espressi recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n 5166 del 09 febbraio 2026 , secondo cui "la giustizia riparativa costituisce un modello di giustizia complementare e parallelo alla giustizia penale tradizionale che mira, in conformità con i principi sanciti dalle fonti internazionali, a favorire la riparazione del danno, la responsabilizzazione dell'autore del reato e la prevenzione della recidiva. Esso, promuovendo la comprensione del danno cagionato con le proprie condotte, consente la responsabilizzazione dell'autore del reato e la risocializzazione dello stesso, potendo così rivelarsi uno strumento di attuazione dell'art. 27, terzo comma Cost.";

-violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, per avere la Corte recepito acriticamente le dichiarazioni della presunta persona offesa e non indagato sul dolo del reato che non può essere *in re ipsa*.

La Corte territoriale aveva inquadrato la vicenda nell'alveo del delitto di maltrattamenti, senza tuttavia considerare che i comportamenti ascritti al ricorrente si inserivano in un contesto di assoluta parità tra i coniugi ed erano dunque espressione di mera litigiosità di coppia;

-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dolo del reato di lesioni ai danni del figlio.

La Corte di appello avrebbe apoditticamente ritenuto il fatto imputabile a titolo di dolo (seppure eventuale), escludendo invece più correttamente l'ipotesi colposa.

3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata - il Sostituto Procuratore Generale e la parte civile hanno inoltrato conclusioni scritte, instando per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato.

2. [redacted] ha contestato la sentenza impugnata sia in punto di *an* della responsabilità, limitatamente ai reati di maltrattamento in famiglia e di lesioni personali, sia in relazione al mancato accoglimento della richesta di accesso al programma di giustizia riparativa.

3. Per motivi di ordine logico-sistematico vanno preliminarmente trattati il secondo e il terzo motivo inerenti all'accertamento della responsabilità.

3.1. Le doglianze, esaminabili congiuntamente, sono – per un verso - generiche e aspecifiche, perchè non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, e, per altro verso, fondate su argomentazioni non consentite in sede di legittimità. Ed infatti - nel contestare la sussumibilità della fattispecie concreta nel paradigma normativo dei reati in contestazione - il ricorrente non ha correttamente dedotto la violazione di legge, che postula l'introduzione di questioni relative alla errata soluzione di temi di diritto, attinenti propriamente alla erronea interpretazione e/o applicazione della norma incriminatrice oggetto di addebito, quanto piuttosto ha sostanzialmente sollecitato, come si avrà modo di sottolineare, una ridefinizione di questioni di fatto già decise dai giudizi di merito, non consentita in sede di legittimità, in assenza di uno dei vizi della motivazione codificati dalla disciplina del codice del processo penale (*ex multis*, Sez. 6, n 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6. n 22256 del 26/04/ 2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

3.2. Ed invero, la Corte di appello – con esposizione sintetica, ma congrua e convincente, anche per il costante richiamo alla sentenza di primo grado (cd "doppia conforme")- nel ricostruire le dinamiche familiari, ha puntualmente evidenziato come la [redacted] fosse, da diversi anni, abitualmente vittima delle prevaricazioni e dei soprusi del compagno, [redacted] Tali condotte, spesso poste in essere dal [redacted] in stato di alterazione per l'abuso di sostanza alcoliche e anche alla presenza del figlio minorenne della coppia, [redacted] si erano tradotte in aggressioni sia verbali che fisiche.

La Corte di appello ha precisato – in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – come in un contesto di prevaricazione, anche le

eventuali reazioni della [redacted] non ridimensionassero la gravità della vicenda tanto da ricondurla nell'ambito del normale *menage* familiare.

Netta è, infatti, la linea di demarcazione tra violenza domestica e fisiologiche liti familiari: si consuma la prima quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista; le liti familiari, invece, pur fondandosi su un confronto vivace, presuppongono una posizione paritaria, là dove i coniugi riconoscono e accettano, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista , senza temere l'altro (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273-01; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., n.m.; Sez. 6, n 21289 del 04/02/2025, P., Rv. 288236-01)

La vicenda *sub iudice* - nella sua oggettiva storicità - si caratterizza per l'evidente asimmetria di potere tra le parti, essendo l'unica modalità di comunicazione e di relazionarsi all'interno del nucleo familiare basato su forme di unilaterale aggressione (v., in motivazione, la cit. Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273).

3.3. Che il *modus operandi* del [redacted] fosse poi sorretto dal dolo è argomento anch'esso solidamente affrontato nelle due conformi sentenze di merito.

Il dolo del reato di maltrattamenti in famiglia è generico: non è, pertanto, necessario che l'agente abbia pianificato sin dall'inizio un programma criminoso unitario. È sufficiente che egli abbia consapevolezza di persistere in una condotta illecita e oppressiva, idonea ad avvilire e mortificare la personalità della vittima.

Irrilevante è poi il motivo che induce all'azione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042) o l'accertamento di "un animus predeterminato" (cfr ricorso).

I Giudici di merito hanno correttamente inferito il dolo del reato dal fatto che la [redacted] fosse stata per svariati anni, senza soluzione di continuità, esposta alle angherie e ai soprusi del marito, che non perdeva occasione per minacciarla, ingiuriarla e percuoterla, incurante della presenza del figlio minore.

3.4. Manifestamente infondato e reiterativo di temi già congruamente scrutinati è anche il motivo afferente alla mancanza del dolo in relazione alla contestazione di cui al capo n. 3) della rubrica. [redacted] - si dà atto in sentenza - pur di raggiungere l'obiettivo di percuotere la moglie, non aveva esitato a porre in essere condotte aggressive, da cui erano scaturite lesioni anche ai danni del figlio, che si era frapposto tra i genitori nel il tentativo di difendere la madre. Indenne da *vulnus* motivazionale è, dunque, il percorso argomentativo svolto nelle due sentenze di merito circa la riferibilità del fatto – reato in termini di dolo, quanto meno eventuale (cfr. pag. 10 della sentenza di appello).

4. Infondato è, infine, il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129- *bis* cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa.

4.1. Il d.Lgs 10 ottobre 2022, n.150, (c.d. riforma "Cartabia") – a cui si deve la introduzione di tale istituto – prevede l'accesso ai programmi di giustizia riparativa senza discriminazione e nel rispetto della dignità di ogni persona; non può costituire ostacolo all'accesso né la fattispecie di reato né la sua gravità (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022); il limite è rappresentato dal fatto che dallo svolgimento possa derivare un pericolo concreto per i partecipanti (art. 43, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022).

Si legge nell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., che il Giudice deve - nel contraddittorio, prescrivendo che siano «sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato» - effettuare una duplice valutazione:

a) verificare l'utilità del programma ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato.

Sulla nozione di "utilità" del programma, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che essa «... non può che farsi discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa: occorre, cioè, che si possa prevedere che, attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l'autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest'ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 d.lgs. n. 150 del 2022)» (così in motivazione Sez. U. Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, D., Rv. 289325 - 01).

b) verificare l'assenza di pericoli per gli interessati, e cioè di rischi per la loro incolumità, nonché per l'accertamento processuale, in ragione della possibilità di compromettere la genuinità della prova.

4.2. La Corte di appello nel rigettare l'istanza - sebbene, tra le argomentazioni poste a sostegno della decisione, abbia impropriamente fatto riferimento alla mancata istituzione di centri di Giustizia riparativa nel distretto della Corte di appello e alla natura del reato - ha, tuttavia, correttamente e persuasivamente argomentato in ordine alla causa ostativa del pericolo per l'incolumità della persona offesa.

Il Giudice di merito ha, infatti, stigmatizzato l'indole aggressiva del [redacted] all'epoca della decisione ancora sottoposto a misura cautelare custodiale per l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, e ciò anche ad onta della acclarata dipendenza dall'alcol.

Assume poi senz'altro rilevanza ai fini della valutazione anche la "durata" della condotta criminis, che i Giudici di merito hanno congruamente apprezzato e posto in risalto, dando atto di condotte vessatorie protrattesi per quasi venti anni.

La pervicacia del [redacted] - che ha sottoposto la moglie per lunghi anni a violenze psicologiche e fisiche, facendo vivere la stessa ma anche il figlio minore in una situazione di constante prostrazione e avvilimento – è, dunque, sintomatica di un'indole particolarmente violenta, che difficilmente, soprattutto in assenza di consapevole e serio percorso di riscatto dall'alcol, può essere improvvisamente arginata e contenuta con il mero ricorso al programma di giustizia riparativa.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna *ex* art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al pagamento delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile costituita [redacted] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d. P.R.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato

Così deciso, 02/07/2026

Il Consigliere estensore
Mariella Iannicielo

Il Presidente
Angelo Capozzi

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Angelo Capozzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 24 SET 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirmele